

Aiuti revocati e sanzioni se si trasferisce l' attività

Giacomo Albano

Vincolo per cinque anni. Vietato portare l' investimento in Paesi fuori dall' Unione o dal See. Incentivi legati al territorio da avvantaggiare Decadenza dai benefici per le **imprese** che hanno usufruito di un aiuto di Stato per l' effettuazione di investimenti produttivi e che delocalizzano l' attività economica entro cinque anni dalla conclusione dell' iniziativa agevolata. La decadenza comporta, oltre alla restituzione dell' aiuto, la corresponsione di interessi e, in caso di delocalizzazione in Stati extra Ue o extra See, il pagamento di sanzioni da due a quattro volte l' importo dell' aiuto. È quanto prevede l' articolo 5 del decreto Dignità convertito in legge («Limiti alla delocalizzazione delle **imprese** beneficiarie di aiuti») - la cui formulazione è rimasta sostanzialmente invariata con la conversione in legge - recante una misura di carattere generale di contrasto alla delocalizzazione delle **imprese**, che si va ad aggiungere alle misure specifiche dedicate alla tutela occupazionale (articolo 6) all' iperammortamento (articolo 7) e al credito ricerca (articolo 8). La "delocalizzazione" che fa scattare il recupero dell' incentivo è definita come il trasferimento dell' attività economica "specificamente incentivata" o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, operata dalla medesima impresa beneficiaria dell' aiuto o di altra impresa con cui ci sia un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell' articolo 2359 del Codice civile (articolo 5, comma 6). La delocalizzazione comporta la decadenza dei benefici indipendentemente dall' impatto sull' occupazione, non essendo prevista (a differenza della misura specifica contenuta nell' articolo 6 del decreto) una misura minima di riduzione dell' occupazione che fa scattare la penalizzazione. Più nel dettaglio, l' articolo 5 prevede due ipotesi di decadenza, entrambe applicabili alle «**imprese** italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale» che hanno beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l' effettuazione di investimenti produttivi. La prima ipotesi (articolo 5, comma 1) riguarda le **imprese** che delocalizzano in Stati extra Ue o extra See entro cinque anni dalla data di conclusione dell' iniziativa agevolata e



prevede, oltre alla restituzione del beneficio maggiorato di interessi, una sanzione amministrativa pecuniaria "in misura da due a quattro volte l' importo dell' aiuto fruito". La seconda ipotesi di decadenza (comma 2), invece, colpisce le **imprese** che hanno beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l' effettuazione di investimenti produttivi «specificamente localizzati» (si pensi agli incentivi per il Sud) e che entro cinque anni delocalizzano anche solo in parte l' attività dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell' ambito territoriale del sito incentivato, in ambito nazionale, dell' Unione europea e dello Spazio economico Europeo. Nella seconda fattispecie, che quindi riguarda anche le delocalizzazioni "domestiche", la decadenza comporta "soltanto" il recupero dell' aiuto e la corresponsione degli interessi. Gli interessi, peraltro, sono particolarmente onerosi, essendo applicabili - in entrambe le fattispecie - in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell' aiuto, maggiorato di cinque punti percentuali. Come evidenziato dalla relazione illustrativa, l' ambito di applicazione dell' articolo 5 è estremamente ampio, in quanto non limitato al recupero dei soli benefici di natura fiscale ma di tutti gli aiuti di Stato agli investimenti, indipendentemente dalla forma sotto la quale sono concessi (contributo, finanziamento agevolato, garanzia, aiuti fiscali) e dalle modalità di erogazione. In tal senso è previsto che i tempi e le modalità per il controllo dei vincoli alla delocalizzazione, nonché per la restituzione dei benefici fruiti in caso di decadenza, sono definiti da ciascuna amministrazione con propri provvedimenti. La norma opera solo per il futuro, restando applicabile la disciplina vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del Dl (articolo 1, comma 60, legge 147/ 2013) per i benefici già concessi e per gli investimenti agevolati già avviati. © RIPRODUZIONE RISERVATA.